

All. sub 2

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA
DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'**
Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 39 NOVIES L.P. 23/1990

"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'Amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"

Il sottoscritto JOÃO ANTONIO RIBEIRO FERREIRA NUNES ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione all'incarico di studio paesaggistico della fascia lago di Riva del Garda di cui alla determinazione n. 639 dd. 21/09/2021 e sua successiva rettifica n. 648 dd. 23.09.2021

DICHIARA

che a proprio carico non sussistono le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 39 novies della Legge Provinciale 19/07/1990 n. 23.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 679/2016.

In fede,

Trento, lì 27/09/2021

Firma del sottoscrittore

João A.R.F. Nunes

Si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.P. 19-7-1990 n. 23

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento.
Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 luglio 1990, n. 35.

Art. 39-novies

Incompatibilità, divieto di cumulo e durata.

1. Gli incarichi previsti dall'articolo 39-sexies non possono essere affidati:

a) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione;

b) a parenti o affini entro il terzo grado di membri della Giunta provinciale o del soggetto competente ad affidare l'incarico;

b-bis) a chi svolge le funzioni di consigliere provinciale o regionale, di assessore provinciale e regionale, di parlamentare nazionale o europeo⁽¹⁶⁷⁾;

c) a componenti di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi.

2. È fatto divieto all'amministrazione di conferire più incarichi allo stesso soggetto nel medesimo periodo, fatti salvi i casi stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alle tipologie e caratteristiche degli incarichi e all'importo complessivo, comunque non superabile, riferito agli stessi.

3. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta⁽¹⁶⁸⁾.

(167) Lettera aggiunta dall'*art. 3, L.P. 11 giugno 2010, n. 11*.

(168) Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 1, della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9*.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.P. 19-7-1990 n. 23

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento.
Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 luglio 1990, n. 35.

Art. 39-sexies

Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza

1. Gli incarichi di studio e di ricerca hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché l'acquisizione di informazioni e di dati.
 2. Gli incarichi di consulenza sono affidati per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare supporti specialistici all'amministrazione ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale dipendente⁽¹⁶³⁾.
- 2-bis. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza sono affidati a soggetti dotati di specifiche competenze professionali e comprovata esperienza nel settore⁽¹⁶⁴⁾.

(163) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 1, della L.P. 24 ottobre 2006, n. 9.*

(164) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.P. 11 giugno 2010, n. 11.*